

Reg. (CE) 12-1-2001 n. 70/2001

Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

Epigrafe

Premessa

Articolo 1 - Campo di applicazione.

Articolo 2 - Definizioni.

Articolo 3 - Condizioni per l'esenzione.

Articolo 4 - Investimenti.

Articolo 5 - Consulenza ed altri servizi ed attività.

Articolo 5 bis - Aiuti alla ricerca e sviluppo.

Articolo 5 ter - Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.

Articolo 5 quater - Aiuti per i costi di brevetto.

Articolo 6 - Concessione di singoli aiuti di importo elevato.

Articolo 6 bis - Aiuti che restano soggetti all'obbligo di notificazione preventiva alla Commissione.

Articolo 7 - Necessità dell'aiuto.

Articolo 8 - Cumulo.

Articolo 9 - Trasparenza e controllo.

Articolo 9 bis - Disposizioni transitorie.

Articolo 10 - Entrata in vigore e periodo di validità.

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Reg. (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 ⁽¹⁾.

Regolamento della Commissione

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽²⁾ ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10. Entrata in vigore: 2 febbraio 2001.

⁽²⁾ Vedi, per il periodo di validità del presente regolamento, l'articolo 10.

⁽³⁾ Sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato a norma del presente regolamento, vedi l'articolo 1 della decisione 2007/72/CE.

Allegato I ⁽³⁵⁾

Definizione delle piccole e medie imprese

[estratto dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (G.U.C.E. 30 aprile 1996, n. L 107)]

"Articolo 1

1. Le **piccole** e **medie** imprese, in appresso denominate "PMI" sono definite come imprese:

- aventi meno di 250 dipendenti, e

- aventi:

- o un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di EUR, oppure
- un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di EUR,
- e in possesso del requisito di indipendenza definito al paragrafo 3.

2. Ove sia necessario distinguere tra una [piccola](#) e una [media impresa](#) la "[piccola impresa](#)" è definita come un'impresa:

- avente meno di 50 dipendenti, e
- avente:
 - o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di EUR, oppure
 - un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di EUR,
 - e in possesso del requisito dell'indipendenza definito al paragrafo 3.

3. Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o di cui diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di [piccola impresa](#), secondo il caso. Tale soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:

- se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa,
- se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non è detenuto per il 25% o più da una sola impresa oppure, congiuntamente, da più imprese non conformi alle definizioni di PMI o di piccola impresa, secondo il caso.

4. Per il calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto.

5. Qualora fosse necessario distinguere tra le [microimprese](#) e altri tipi di PMI, le [microimprese](#) sono quelle che occupano meno di 10 dipendenti.

6. Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquisisce la qualifica di "PMI", "[media impresa](#)", "[piccola impresa](#)" o "microimpresa" solo se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

7. Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unità lavorative-anno (ULA), cioè al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

8. Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di nuova creazione, la cui contabilità non è stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette ad una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio."